



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BUSSOLENO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 23

COPIA

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI VOLONTARIE DELLA DIPENDENTE GIOVANNA CAFFO E RINUNCIA INDENNITA' SOSTITUTIVA PREAVVISO.

L'anno duemiladiciotto, addì sette del mese di febbraio, alle ore 08.15 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTE
ALLASIO Anna Maria	- SINDACO	Presente
FUCILE Ivano Antonio	- VICESINDACO	Presente
RICHIERO Arianna	- ASSESSORE	Presente
SOFFREDINI Gabriella	- ASSESSORE	Presente
MALACRINO' Pasquale Andrea	- ASSESSORE	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *Dr.ssa Maria Grazia MAZZOLARI*.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che

- In data 30/01/2018 sono pervenute al n. 1172 del protocollo questo Ente, le dimissioni volontarie del dipendente Giovanna Caffo nata a Susa (To) il 14/02/1961, residente in Via Susa n. 9 in San Giorio di Susa (To), inquadrato nella categoria C, posizione economica C5, profilo professionale Istruttore Amministrativo;
- Nella medesima lettera di dimissioni la dipendente richiede per motivi di salute, di essere esonerata dall'obbligo del rispetto dei termini di preavviso;

Richiamato l'art. 12 del CCNL 09/05/2006 il quale così prevede:

1. *In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:*
 - a) *Due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;*
 - b) *Tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;*
 - c) *Quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.*
2. *In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.*
3. *I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.*
4. *La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.*
5. *E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.*

Constatato che il dipendente sopra indicato ha risolto il contratto di lavoro senza l'osservanza dei termini predetti;

Ricordato che, ai sensi del suddetto articolo 12, comma 4, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini predetti è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso e che l'Amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questo non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito;

Richiamata integralmente la dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 05/10/2001, secondo la quale, "... gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell'ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall'art. 39 del CCNL del 06/07/1995, come sostituito dall'art. 7 del CCNL del 13/05/1996, qualora il dipendente abbia

presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso";

Visto il seguente orientamento ARA: RAL 1678 "La dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 5.10.2001, concernente la possibilità dell'ente di rinunciare all'indennità in caso di mancato preavviso a seguito di dimissioni del dipendente presentate per assumere presso altra amministrazione a seguito di concorso pubblico, può considerarsi applicabile a fattispecie intervenute dopo la stipulazione del CCNL del 9.5.2006, che ha definito una nuova disciplina dell'istituto del preavviso (art. 12) e che non contiene alcuna analoga dichiarazione congiunta in materia?":

- a) *la dichiarazione congiunta n. 2, allegata al CCNL del 5.10.2001, non incide in alcun modo direttamente sulla disciplina del preavviso (in senso limitativo o impeditivo), né del resto avrebbe potuto farlo, non essendo, tecnicamente, una clausola del CCNL;;*
- b) *la suddetta dichiarazione congiunta n. 2 si è limitata solo a suggerire agli enti uno dei casi (ma non il solo) in cui è possibile valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso;*
- c) *proprio perché essa rappresenta solo un mero auspicio delle parti negoziali ad un determinato comportamento del datore di lavoro pubblico, senza alcun profilo di precettività o vincolatività (ogni valutazione è rimessa sempre al singolo ente: "Le parti ritengono che gli enti possono valutare...."), si ritiene che essa, essendo legata sostanzialmente alla disciplina del preavviso possa ritenersi ancora attuale, pure in presenza della nuova regolamentazione dell'istituto del preavviso, contenuta nell'art. 12 del CCNL del 9-5-2006. Infatti, questa nulla ha innovato in ordine allo specifico punto della possibile rinuncia da parte del datore di lavoro al preavviso, cui la dichiarazione congiunta si collega, sia pure solo nei termini sopra descritti.*

Ritenuto di accogliere per il suddetto dipendente la richiesta di rinuncia ai termini di preavviso;

Ritenuto pertanto di prendere atto delle sopraindicate dimissioni;

Visti

- i CCNL vigenti in materia;
- il T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi

Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, il parere tecnico da parte del Responsabile del Servizio interessato e il parere contabile da parte della Responsabile del Servizio finanziario;

Visto l'art. 48 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 che demanda alla G.C. l'ordinaria amministrazione di servizi e nella fattispecie la corretta gestione dei servizi istituzionali;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE:

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di prendere atto delle dimissioni volontarie con decorrenza dal 31/01/2018 presentate dal dipendente Giovanna Caffo nata a Susa (To) il 14/02/1961, residente in Via Susa n. 9 in San Giorio di Susa (To), in qualità di Istruttore Amministrativo, categoria C posizione economica al momento della cessazione C5;
- 3) di rinunciare al preavviso e di non chiedere allo stesso la parte economica corrispondente al periodo di mancato preavviso, stabilendo quindi che il rapporto di lavoro cessi i suoi effetti giuridici ed economici il giorno 31/01/2018;
- 4) di notificare copia del presente atto all'interessato e di acquisirlo nel proprio fascicolo personale;
- 5) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario e al Servizio Amministrativo per gli adempimenti di competenza;

SUCCESSIVAMENTE

LA GIUNTA COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per consentire l'esecuzione degli atti in merito;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ASSENSO VERBALE:

DELIBERA

Di dichiarare, a norma dell'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo per consentire l'esecuzione degli atti in merito.


Letto confermato e sottoscritto.

In originale firmati da:

IL SINDACO F.to (Anna Maria ALLASIO)  IL SEGRETARIO COMUNALE F.to (Dr.ssa Maria Grazia MAZZOLARI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione, in copia conforme, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e contestualmente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari a decorrere dal 1-9 FEB. 2018.

Il  IL SEGRETARIO COMUNALE 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 1-9 FEB. 2018.

Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione.

Il  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Il presente atto è redatto ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000.